

AZIONE 3.5.1 - BANDO 2021
CREAZIONE IMPRESA GIOVANILE, FEMMINILE E DEI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Soggetti beneficiari	<p>•Le Micro e Piccole Imprese (MPI), così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché i liberi professionisti che abbiano il carattere di impresa giovanile, femminile oppure di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti</p> <p>•persone fisiche intenzionate ad avviare, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione della domanda alla persona fisica, un'attività imprenditoriale di dimensione di Micro o Piccola Impresa (MPI) o un'attività di libero professionista, e definita giovanile, femminile oppure di destinatari di ammortizzatori sociali</p>
attività economica identificata ATECO ISTAT 2007	<p>B – Estrazione di minerali da cave e miniere C – Attività manifatturiere D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento F – Costruzioni G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione delle seguenti categorie: 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22 e del gruppo 46.1 H – Trasporto e magazzinaggio I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione J – Servizi di informazione e comunicazione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52 Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1 R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96</p>
Requisiti di ammissibilità	<ol style="list-style-type: none"> 1. essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente ed esercitare un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui sopra; per i liberi professionisti essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, e in ogni caso essere in possesso di partita iva e di esercitare un'attività economica identificata come prevalente rientrante nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui sopra; 2. avere sede o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i liberi professionisti deve risultare dal luogo di esercizio dell'attività dichiarato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini iva; 3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC); 4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali; 5. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni la data di presentazione della domanda di procedimenti amministrativi connessi ad atti adottati dalla Regione Toscana, di revoca anche parziale ai sensi dell'articolo 21, commi 1, 4, 5 e 5 bis e dell'articolo 22 della L.R. 71/2017; 6. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001: <ol style="list-style-type: none"> a) possedere capacità di contrarre b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001; 7. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alcuna condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; 8. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; 9. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; <i>laddove il richiedente sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile", i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;</i> 10. possedere la "dimensione" di micro e piccole imprese; 11. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 12. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive; 13. di essere in regola con il rimborso di altri finanziamenti (centrale rischi - banca d'Italia e crif); 14. possedere una redditività economica tale da permettere la restituzione del prestito (cash flow); 15. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste dal progetto; 16. non essere impresa in "difficoltà" ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014.
Importi dell'investimento ammesso	<p>Il valore totale del progetto di investimento ammesso non può essere inferiore a € 8.000,00 e non può essere superiore a € 35.000,00. I progetti di investimento superiori saranno comunque ammessi fino all'importo di € 35.000,00 fermo restando l'obbligo di rendicontare l'intero valore dell'investimento.</p>

<p>Durata e termini di realizzazione del programma di investimento</p>	<p>Termine iniziale Il Reg. (UE) 651/14 prevede l'effetto di incentivazione ovvero la condizione che il progetto non deve essere avviato prima della presentazione della domanda. La data di avvio del progetto è stabilita convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione.</p> <p>Termine finale Il progetto di investimento devrà concludersi entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione. Il termine finale effettivo corrisponde alla data dell'ultimo pagamento imputato al progetto. Alla data di conclusione il progetto dovrà essere funzionante. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'unità produttiva localizzata in Toscana, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 71/2017, per otto anni successivi all'erogazione del saldo.</p>
<p>Spese ammissibili</p>	<p>Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.</p> <p>Spese per investimenti: -beni materiali: impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all'attività di impresa, opere murarie connesse all'investimento (quest'ultime sono ammesse nel limite del 50% dell'importo delle stesse); -beni immateriali: attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetti, licenze (esclusa l'autorizzazione a svolgere l'attività), know how o altre forme di proprietà intellettuale.</p> <p>Spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: -spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, -spese generali (utenze e affitto), scorte.</p> <p>È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: •il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico; •il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico; •le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.</p>
<p>Caratteristiche del finanziamento</p>	<p>L'agevolazione viene concessa nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, ovvero di importo non superiore a € 24.500,00.</p> <p>La durata del finanziamento è di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento). È previsto inoltre un preammortamento tecnico massimo di 3 mesi.</p> <p>Il rimborso avviene in rate trimestrali posticipate costanti.</p> <p>Nella fase del rimborso del finanziamento agevolato il beneficiario può presentare istanza di differimento/rimodulazione del piano di ammortamento, con le modalità stabilite nella Delibera di G.R. 1246/2014 e ss.mm.ii.</p>
<p>Obblighi del beneficiario</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute nella misura minima dell'80% dell'importo dell'investimento ammesso 2) realizzare il progetto entro 9 mesi dalla data della comunicazione al soggetto richiedente della concessione dell'agevolazione, 3) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto entro 30 giorni dal termine finale; 4) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione; 5) comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento dell'investimento e richiedere al soggetto gestore l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto di investimento e al soggetto beneficiario/obbligato/debitore, compresa la variazione della posta elettronica certificata dichiarata in domanda; 6) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito; 7) rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento; La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del fondo FESR; 8) rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altre agevolazioni per lo stesso progetto; 9) sottoscrivere il piano di rientro e restituire il finanziamento secondo le scadenze ivi indicate; 10) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione a saldo, i requisiti di ammissibilità; 11) mantenere anche per 8 anni successivi all'erogazione a saldo: <ol style="list-style-type: none"> a. l'investimento oggetto di agevolazione, i livelli occupazionali relativi alla priorità e l'unità produttiva localizzata in Toscana. Il bene può essere sostituito con uno avente caratteristiche analoghe o superiori, in questo caso l'impresa deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori; b. essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti; c. l'indirizzo pec valido ed attivo, comunicato al registro delle imprese e presente in visura camerale.

AZIONE 3.5.1 - BANDO 2021
CREAZIONE IMPRESA GIOVANILE, FEMMINILE E DEI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

<p>Erogazione</p>	<p>L'erogazione del finanziamento avviene su istanza del beneficiario al soggetto gestore con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a titolo di anticipo, dopo la comunicazione di concessione, per un importo pari al 40% del finanziamento concesso da erogare entro 45 giorni dalla richiesta, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa; - a stato di avanzamento, per un importo pari al 40%, dietro presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i pagamenti relativi alle spese ammissibili per un importo pari ad almeno il 40% dell'importo del finanziamento da erogare entro 45 giorni dalla richiesta, senza rilascio di fideiussione da parte dell'impresa; - a saldo, a seguito di approvazione della rendicontazione totale dell'investimento, da erogare entro 90 giorni dalla richiesta
<p>Rimborso del finanziamento</p>	<p>Successivamente all'erogazione del saldo ha inizio il rimborso dell'aiuto erogato, mediante pagamento di rate trimestrali posticipate costanti nella misura indicata dal "Piano di rientro".</p> <p>Nella fase di rimborso del finanziamento agevolato, il Beneficiario può presentare istanza, alternativamente, di rimodulazione del piano di ammortamento o di differimento del pagamento, con le modalità stabilite nella Delibera G.R. n.1246 del 22/12/2014 e s.m.i..</p> <p>Il mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una sola rata, darà diritto alla Regione Toscana di richiedere al Beneficiario l'immediato pagamento di tutto il credito residuo, senza necessità, per la medesima, di provvedere alla costituzione in mora, secondo quanto previsto dall'Ordinamento Contabile della Regione Toscana (D.P.G.R. 19/12/2001, n.61/R s.m.i.).</p> <p>Entro 30 giorni successivi alla scadenza della rata insoluta il soggetto gestore provvederà ad inviare apposito "Sollecito di pagamento". Entro 30 giorni da tale richiesta il beneficiario dovrà provvedere al pagamento. In alternativa, il beneficiario potrà avvalersi della rimodulazione del piano di ammortamento o del differimento del pagamento di cui alla citata Delibera G.R. n. 1246/2014 e s.m.i..</p> <p>Qualora il beneficiario non abbia effettuato alcuna richiesta o, in alternativa, non abbia provveduto al pagamento, sarà avviato il procedimento di revoca.</p> <p>È facoltà del Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'aiuto rimborsabile concesso. Qualora il versamento anticipato non estingua completamente il debito residuo, le somme verranno imputate:</p> <ul style="list-style-type: none"> · quale rimborso delle rate con scadenza più prossima; · quale rimborso delle rate con scadenza più remota; · quale rimborso proporzionale di tutte le rate a scadenza. <p>La scelta del modo in cui imputare il rimborso anticipato è a discrezione del Beneficiario</p>
<p>Decadenza dell'agevolazione e revoca totale</p>	<p>Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> · indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; · mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al paragrafo 6.1; · adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art. 25 comma 3; · rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione; · mancata realizzazione del progetto; · esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione; · mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana; · mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'incremento occupazionale relativo alla priorità. <p>Il mancato rispetto del piano di rientro determina la revoca del beneficio del termine, a meno che non venga meno uno o più requisiti che di per sé determinerebbero la revoca totale dell'agevolazione.</p> <p>Qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il primo anno di investimento, la revoca è pari al 100 per cento, - secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; - terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; - quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; - quinto anno o frazione inferiore e l'ottavo anno, revoca pari al 50 per cento.